

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3439

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

Seduta del 21 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i problemi delle categorie militari maggiormente sentiti nell'ultimo dopoguerra vi era quello della pensione al personale richiamato o trattenuto per lunghi periodi di tempo.

Tale problema è stato risolto con le leggi 3 aprile 1958, n. 472, e 27 giugno 1961, n. 550, le quali oltre a sancire per l'avvenire il principio innovatore della piena valutabilità in pensione di tutti i servizi prestati in qualità di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa delle categorie in congedo e del ruolo d'onore, hanno adottato misure equitative intese a rendere pensionabili anche i servizi prestati anteriormente al 1958 e ad assicurare la pensione a coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio effettivo.

La concessione di questi ultimi benefici è stata, però, subordinata alla condizione che gli interessati abbiano preso parte alla guerra

1940-45, in quanto si ritenne che, data la eccezionalità dei richiami disposti in precedenza, soltanto coloro che si trovavano in detta condizione potessero aver raggiunta l'anzianità suindicata, prescritta dall'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

È ora emersa l'esistenza di militari che già prima del 1940 avevano superato l'anzianità in parola e che, non essendo stati richiamati (per ragioni di età e di salute) durante l'ultimo conflitto, non possono acquisire diritto a pensione, pur avendo partecipato ad altre guerre.

Si è inoltre rilevato che il menzionato articolo 4, facendo riferimento, per la determinazione di detta anzianità alle norme di valutabilità contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, e successive modificazioni, non consente la concessione della pensione a coloro che hanno prestato servizi

anteriamente alla data da cui ha avuto effetto il citato decreto, abbiano o no preso parte alla guerra 1940-45.

A risolvere tali casi, invero assai limitati ma pur meritevoli di considerazione, provvede l'unito disegno di legge, al cui onere (lire

12.500.000) potrà farsi fronte, nel corrente esercizio finanziario, mediante riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 12.500.000 annue, sarà provveduto nell'anno finanziario 1966 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 6.000.000), n. 2591 (lire 2.000.000) e n. 3093 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e dei capitoli n. 1454 (lire 500.000) e n. 1201 (lire 2.000.000) degli stati di previsione della spesa rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.